TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE, DI CASELLARIO GIUDIZIALE EUROPEO, DI ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DIPENDENTI DA REATO E DEI RELATIVI CARICHI PENDENTI. (TESTO A)

Art. 47

Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate dall'ufficio locale

Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale e' quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.

Versione in vigore dal 28 febbraio 2003, non più in vigore dal 10 novembre 2018 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313
Titolo	X — Disposizioni transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-casellario-giudiziale-di-casellario-giudiziale-europeo-di/art-47-eliminazioni-di-iscrizioni-per-morte-della-persona-effettuate-dall/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it